

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2003

che modifica per la terza volta la decisione 2002/308/CE recante gli elenchi delle zone e delle aziende di allevamento ittico riconosciute per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

[notificata con il numero C(2003) 558]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/114/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/45/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta per quanto concerne la setticemia emorragica virale (VHS) e la necrosi ematopoietica infettiva (IHN), gli Stati membri presentano i documenti giustificativi pertinenti e le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle condizioni previste dalla direttiva 91/67/CEE.
- (2) La decisione 2002/308/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/1005/CE ⁽⁴⁾, stabilisce gli elenchi delle zone riconosciute e delle aziende di allevamento ittico riconosciute situate in zone non riconosciute per quanto concerne alcune malattie dei pesci.
- (3) La Germania ha presentato i documenti giustificativi richiesti per la concessione dello status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta ad un'azienda della Baviera riguardo alla VHS e alla IHN, come pure le disposizioni nazionali che garantiscono l'osservanza delle condizioni previste per tale status.
- (4) I documenti giustificativi sono stati esaminati dalla Commissione con l'assistenza di esperti degli Stati membri.
- (5) Dalla documentazione fornita dalla Germania per l'azienda in questione risulta che essa soddisfa i requisiti di cui all'articolo 6 della direttiva 91/67/CEE. Può

pertanto ottenere lo status di azienda riconosciuta situata in una zona non riconosciuta e va inserita nell'elenco delle aziende riconosciute fissato nell'allegato II della decisione 2002/308/CE.

- (6) È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione 2002/308/CE.
- (7) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella sezione 3.5 dell'allegato II della decisione 2002/308/CE è aggiunta la seguente azienda di allevamento ittico riconosciuta:

| | | |
|-----|---|---|
| «6. | Fischzucht Graf Anlage D-87743 Egg an der Günz | Fischzucht Graf GbR Engishausen 64 D-87743 Egg an der Günz» |
|-----|---|---|

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1.⁽²⁾ GU L 189 del 3.7.1998, pag. 12.⁽³⁾ GU L 106 del 23.4.2002, pag. 28.⁽⁴⁾ GU L 349 del 24.12.2002, pag. 109.